



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

(Sezione II)

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 2555/1999 proposto da Ceriani Walter e Ceriani Emilia, rappresentati e difesi dagli avv.ti Carlo Luigi Scrosati e Annarosa Corselli nello studio dei quali sono elettivamente domiciliati in Milano, via Domodossola n. 17;

contro

il Comune di Canegrate, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Adriano Pilia nel cui studio è elettivamente domiciliato in Milano, corso Europa n. 12;

per l'annullamento

del provvedimento prot. n. 7668 del 3 maggio 1999 con cui il Comune intimato ha negato ai ricorrenti il rilascio della concessione edilizia richiesta in data 29 marzo 1999, nonché di tutti gli atti presupposti e consequenziali.

VISTO il ricorso con i relativi allegati;

VISTO l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Canegrate;

VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

VISTI gli atti tutti della causa;

Nominato relatore alla pubblica udienza del 13 dicembre 2006 il Ref. Daniele Dongiovanni;

Udito, ai preliminari, l'avv. Pilia per il Comune resistente;

Considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO

I ricorrenti, con istanza del 29 marzo 1999, hanno chiesto al Comune resistente il rilascio della concessione edilizia per la costruzione di una villetta ad uso residenziale sul terreno di proprietà, nel presupposto che fosse scaduto, per decorso del quinquennio, il vincolo preordinato all'esproprio (spazi pubblici a parco, gioco e sport) imposto sull'area dal PRG approvato il 28 marzo 1994.

Il Comune di Canegrate ha motivato il diniego in ragione del fatto che *“sulle aree prive di destinazione funzionale, sono consentite esclusivamente costruzioni pertinenti la conduzione agricola, ai sensi dell'art. 49, comma 1, lett. a) della L.R. n. 51/1975”*.

Avverso tale atto, ed ogni altro a questo connesso, presupposto e consequenziale, hanno proposto impugnativa gli interessati, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:

1) violazione di legge ed, in particolare, della legge n. 1187/1968; violazione di legge e falsa applicazione della legge n. 10/1977 (art. 4) e della legge regionale n. 51/1975.

Essendo scaduto, per decorso del termine quinquennale, il vincolo preordinato

all'esproprio imposto a suo tempo sull'area dei ricorrenti, va ora applicato il regime di cui all'art. 4 della legge n. 10/1977. Il progetto presentato dagli interessati per la realizzazione di una villetta ad uso residenziale rispetta integralmente la norma da ultimo citata.

In ragione di ciò, il diniego opposto dal Comune resistente risulta illegittimo;

2) violazione e falsa applicazione dell'art. 49 della L.R. n. 51/1975 – omessa applicazione della legge n. 10/1977.

Il diniego è stato motivato in ragione del fatto che, *“sulle aree prive di destinazione funzionale, sono consentite esclusivamente costruzioni pertinenti la conduzione agricola, ai sensi dell'art. 49, comma 1, lett. a) della L.R. n. 51/1975”*.

Il richiamo all'art. 49, comma 1, lett. a) della L.R. n. 51/1975 è errato in quanto:

- è solo la legge statale n. 10/1977 che disciplina il caso di perdita di efficacia dei vincoli;
- la legge regionale n. 51/1975 è anteriore alla citata legge n. 10/1977 e, quindi, non è applicabile alla fattispecie in esame;
- la disciplina delle zone in cui i vincoli preordinati all'esproprio hanno perso efficacia è parificata a quella delle c.d. “zone bianche” regolata dal citato art. 4 della Legge n. 10/1977.

Va, poi, considerato che il citato art. 4 della L. n. 10/1977 rimette la disciplina delle zone nelle quali è decaduto il vincolo espropriativo alla sola normativa regionale intervenuta dopo l'entrata in vigore della legge statale.

Ora, la L.R. n. 51/1975 è antecedente alla L. n. 10/1977 e, quindi, non può

essere applicata nel caso di specie;

3) violazione di legge; eccesso di potere nonché falsa applicazione della L.R. n. 51/1975.

Alla fattispecie in esame, trattandosi di decadenza di un vincolo espropriativo, va in ogni caso applicata la lett. d) dell'art. 49, comma 1, della L.R. n. 51/1975 riguardante i Comuni sprovvisti di strumento urbanistico e non la precedente lett. a) come ha fatto invece l'amministrazione resistente nel provvedimento impugnato.

Si è costituito in giudizio il Comune di Canegrate per resistere al ricorso.

In prossimità della trattazione del merito, le parti hanno depositato memorie.

I ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento del ricorso mentre l'amministrazione ne ha chiesto il rigetto perché infondato nel merito.

Alla pubblica udienza del 13 dicembre 2006, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

DIRITTO

1. I tre motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto, oltre a costituire profili diversi di un'unica censura, risultano intimamente connessi.

2. I ricorrenti ripropongono la tesi, già oggetto di esame da parte del Consiglio di Stato (*sez. V, 1° agosto 2002, n. 4090*) e di questo Tribunale (*cf. TAR Lombardia, sez. II, 23 febbraio 2004, n. 739*), secondo cui le aree soggette a vincoli urbanistici decaduti ai sensi dell'art. 2 della legge n. 1187/1968 rientrerebbero nell'ambito della disciplina che caratterizza la pianificazione di un

Comune sprovvisto di strumento urbanistico, ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, della legge n. 10 del 1977; tale norma statale prevarrebbe sull'art. 49 della legge regionale n. 51 del 1975, in quanto norma cornice di portata generale ed in quanto norma successiva in ordine temporale alla citata legge regionale. In ogni caso, secondo i ricorrenti, ove dovesse comunque applicarsi la legge regionale in questione, occorrerebbe far riferimento alla lett. d) e non alla lett. a) dell'art. 49 ultimo.

2.1 Tale ultimo profilo di doglianza che, in ordine logico, si esamina preventivamente, è infondato.

Va, anzitutto, osservato che l'amministrazione resistente è dotata di strumento urbanistico generale il quale ha perso efficacia solo con riferimento ad alcune parti del territorio comunale. Al riguardo, l'orientamento del giudice di appello (*cf. Cons. St., sez. V, n. 720/ 2001 e n. 4275/ 2000*) è nel senso che ove si configurino piani regolatori che abbiano in parte perduto la loro efficacia, tale situazione va considerata equivalente a quella di piani che in origine presentino "zone bianche", piuttosto che a quella di piani regolatori inesistenti: in altri termini, il venir meno dell'efficacia di una specifica destinazione non può equivalere alla totale inesistenza del piano urbanistico generale.

Risulta, quindi, corretta l'applicazione alla fattispecie in esame da parte del Comune resistente della lett. a) dell'art. 49, comma 1, della L.R. n. 51/1975 riguardante proprio la fattispecie come sopra ricostruita.

2.2 La prospettazione dei ricorrenti è poi erronea anche con riferimento alla

ricostruzione del rapporto tra la legge statale n. 10 del 1977 e la legge regionale n. 51 del 1975.

L'art. 4, comma 8, della citata legge n. 10 del 1977, nel fissare nuovi principi generali in materia edilizia, adotta norme di dettaglio con riferimento a quei Comuni che, in carenza anche di norme regionali, risultino del tutto sprovvisti di strumenti urbanistici generali. La sequenza temporale delle due leggi in questione non ha dunque alcun rilievo: nel caso di specie, la Regione Lombardia era già intervenuta proprio con l'art. 49 della citata legge n. 51 a regolare un profilo di tutela urbanistica, mentre la norma statale era destinata ad operare nell'ipotesi in cui il livello regionale di legislazione fosse carente.

Nella specie, poi, non vi è alcuna incompatibilità tra norma statale e norma regionale. Infatti la norma statale, per interventi ubicati all'esterno del perimetro dei centri abitati, consente costruzioni con destinazione residenziale o produttiva (art. 4, comma 8, della legge n. 10 del 1977) mentre la norma regionale, con un criterio di maggior rigore, ammette esclusivamente costruzioni per la conduzione agricola.

Poiché, nella specie, si tratta di un'area sita all'interno di uno strumento urbanistico (approvato posteriormente all'entrata in vigore del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444) rimasta priva di destinazione funzionale, correttamente è stata denegata, ai sensi del ripetuto art. 49, lett. a), la realizzazione di opere diverse (come la villetta ad uso residenziale) da quelle pertinenti alla conduzione agricola del terreno interessato.

3. In conclusione, anche ricostruendo la natura del vincolo in argomento come espropriativo (secondo quanto affermato nel provvedimento impugnato) nonostante la difesa comunale ne abbia evidenziato la natura conformativa dello stesso (*sul punto, cfr TAR Lombardia, sez. II, n. 1055/2006*), le doglianze proposte dai ricorrenti sono comunque infondate e, pertanto, il ricorso va respinto.

4. Le spese seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sez. II, respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della resistente amministrazione, delle spese processuali che si liquidano in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00) oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 13 dicembre 2006, con l'intervento dei magistrati:

Mario Arosio - Presidente

Carmine Spadavecchia - Consigliere

Daniele Dongiovanni – Referendario est.